DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007, RELATIVO AI DIRITTI E AGLI OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO FERROVIARIO

Art. 20-bis

Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo

In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonche' agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

Versione in vigore dal 11 agosto 2023, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Estremi	Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70
Capo	VII — Sanzioni relative ad obblighi informativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-70-2014/art-20-bis-sanzione-in-caso-di-inottemperanza-agli-ordini-disposti-dall-organismo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it